

NORMATIVA

TES  
IND

## CORONAVIRUS

3 marzo 2021

### Publicato il DPCM 2 marzo 2021

#### In breve

È stato pubblicato il **DPCM 2 marzo 2021**, che conferma l'adozione di **diversi livelli di misure, applicabili nelle Regioni italiane solo a seguito di apposite Ordinanze del Ministero della Salute**, in base al monitoraggio dei dati epidemiologici. Il Decreto **non introduce nuove specifiche disposizioni per le Attività produttive industriali**, che devono quindi continuare a rispettare i contenuti del Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali, ma **raccomanda fortemente l'utilizzo da parte dei datori di lavoro privati della modalità di lavoro agile, la differenziazione dell'orario di ingresso e l'organizzazione di riunioni a distanza**.

Le misure definite dal provvedimento sono efficaci **dal 6 marzo al 6 aprile 2021**.

TES/IND 66/21

#### Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

#### DPCM 2 marzo 2021

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021<sup>(1)</sup> (in allegato) sostituisce il precedente DPCM 14 gennaio 2021<sup>(2)</sup>, al fine di contenere il numero dei contagi da Covid-19 in Italia.

In particolare, **il nuovo DPCM conferma l'adozione di diversi livelli di misure**, da applicarsi nelle Regioni/Province Autonome italiane a seconda dell'esito del monitoraggio dei dati epidemiologici. Tale monitoraggio è effettuato in conformità al documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 e riportato nell'Allegato 25 del Decreto. Questo documento tecnico identifica 4 possibili scenari:

- **scenario di tipo 1** – situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020;
- **scenario di tipo 2** – situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo;
- **scenario di tipo 3** – situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo;
- **scenario di tipo 4** – situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo.

Le diverse disposizioni definite dal DPCM si applicano quindi con le seguenti modalità:

- disposizioni di carattere nazionale, per le Regioni/Province Autonome con un'incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e uno scenario di tipo 1 e un livello di rischio basso (**zone bianche**, capo II);
- disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle definite per le **zone gialle**, per le Regioni/Province Autonome con un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e uno scenario di tipo 1 e un livello di rischio alto o uno scenario di tipo 2 e un livello di rischio almeno moderato (**zone arancioni**, capo IV);
- disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle definite per le **zone gialle**, per le Regioni/Province Autonome con un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e uno scenario almeno di tipo 3 e un livello di rischio almeno moderato (**zone rosse**, capo V);
- disposizioni specifiche, da applicarsi nelle Regioni/Province Autonome in cui sono presenti parametri differenti da quelli delle altre zone (**zone gialle**, capo III).

Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, tramite apposita Ordinanza del Ministero della Salute, le Regioni/Province Autonome possono essere classificate nei diversi scenari e quindi nelle cosiddette zone "bianche", "gialle", "arancioni" o "rosse". Queste Ordinanze hanno una durata minima di 15 giorni, salvo che i risultati del monitoraggio rendano necessaria l'adozione di misure più rigorose, e in ogni caso non superiore al periodo di validità del DPCM; il permanere della loro efficacia è verificato con cadenza almeno settimanale.

### Disposizioni di carattere nazionale

A far data dall'entrata in vigore del DPCM (6 marzo 2021), in tutto il territorio nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

- **fino al 27 marzo 2021, gli spostamenti** in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni/Province Autonome sono **consentiti esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative**, da situazioni di necessità o per motivi di salute, come riportato all'art. 2 del DL 23 febbraio 2021, n. 15<sup>(3)</sup> (vedere Circolare TES/IND 56/21); per giustificare tali spostamenti, in caso di controlli, è necessario compilare l'apposita **autodichiarazione** (in allegato);
- è **raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso** del personale da parte dei datori di lavoro privati;
- è **fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile** da parte dei datori di lavoro privati, secondo le modalità semplificate di cui all'art. 90 del DL 34/20, convertito dalla Legge 77/20 (vedere Circolare IND/TES 225/20).

### Disposizioni per le zone bianche

Per le Regioni/Province Autonome identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come "zone bianche", **si applicano le disposizioni di carattere nazionale e le misure anti contagio previste dai Protocolli e dalle linee guida** di cui ai diversi allegati del DPCM.

Restano comunque sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi.

### Disposizioni per le zone gialle

Per le Regioni/Province Autonome identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come "zone gialle", si applicano le disposizioni di carattere nazionale e quelle aggiuntive stabilite al capo III del DPCM, ovvero:

- **dalle ore 22.00 alle ore 5.00 gli spostamenti** sono consentiti esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute;
- **i convegni, i congressi e gli altri eventi** devono essere svolti in modalità a distanza;
- è **fortemente raccomandato lo svolgimento in modalità a distanza delle riunioni** del settore privato;
- sono vietate **le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi**;

- **è sospeso lo svolgimento** delle prove preselettive e scritte delle **procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni**, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari o in modalità telematica;
- **i corsi di formazione** pubblici e privati **possono svolgersi solo con modalità a distanza**;
- sono consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i **corsi abilitanti effettuati dagli uffici della Motorizzazione civile**, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, **i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose** svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi;
- sono consentite le **prove teoriche e pratiche** effettuate dagli uffici della Motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto **per l'esercizio dell'attività di trasporto**;
- sono consentite le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici speciali per i **trasporti ad impianti fissi** per il conseguimento delle abilitazioni per le figure professionali inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- sono consentiti **gli esami di qualifica dei percorsi di leFP** (Istruzione e Formazione Professionale), **la formazione in azienda** solo ed esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa (secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni) e i **corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio e l'attività formativa in presenza**, ove necessario, **nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio**, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"<sup>(4)</sup>;
- **nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali**, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, **a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari**, punti vendita di generi alimentari, di **prodotti agricoli e florovivaistici**, tabacchi, edicole e librerie;
- in ordine alle **attività professionali** si raccomanda che:
  - siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  - siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

### Disposizioni per le zone arancioni

Per le Regioni/Province Autonome identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come "zone arancioni", si applicano le disposizioni di carattere nazionale, quelle per le "zone gialle" e quelle stabilite al Capo IV del DPCM, ovvero:

- sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita** dalla Regione/Provincia Autonoma, **se non per comprovate esigenze lavorative**, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza;
- sono **vietati gli spostamenti in un Comune diverso** da quello di domicilio, abitazione o residenza, **se non per comprovate esigenze lavorative**, di studio, situazioni di necessità, motivi di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

## Disposizioni per le zone rosse

Per le Regioni/Province Autonome identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come “zone rosse”, si applicano le disposizioni di carattere nazionale, quelle per le “zone gialle” e quelle stabilite al capo V del DPCM, ovvero:

- sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione/Provincia Autonoma e all'interno dei suoi territori, se non per comprovate esigenze lavorative**, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza;
- sono sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del D.Lgs. 285/1992 per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE;
- sono **sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita** di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'**Allegato 23** del Decreto, che si invita a consultare per le attività di possibile interesse; l'Allegato è invariato rispetto al precedente DPCM;
- sono **sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse** da quelle individuate nell'**Allegato 24** del Decreto, che si invita a consultare per le attività di possibile interesse; in particolare si segnala che, a differenza del precedente DPCM, da questo Allegato è stata eliminata la voce “Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”.

## Attività produttive industriali e commerciali

Il DPCM non modifica né integra le prescrizioni specifiche per le attività produttive e industriali, per le quali quindi resta valido l'obbligo di operare nel rispetto dei **Protocolli** sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli **ambienti di lavoro** (Protocollo 24 aprile 2020), per i **cantieri** (Protocollo 24 aprile 2020) e per il **settore del trasporto e della logistica** (Protocollo 20 marzo 2020).

Inoltre, come già sopra segnalato, per tutti i datori di lavoro privati:

- è **raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso** del personale;
- è **fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile**;
- i convegni, i congressi e gli altri **eventi devono essere svolti in modalità a distanza**;
- è **fortemente raccomandato** lo svolgimento in **modalità a distanza delle riunioni** (eccetto nelle “zone bianche”).

Sebbene non vi siano stati da parte del Governo interventi di modifica diretti e prescrittivi in merito alle misure da adottare nelle attività produttive e industriali, queste raccomandazioni, unitamente alle disposizioni e limitazioni valide per tutti, cittadini e pubbliche amministrazioni, come quelle in tema di convegni e congressi, possono influenzare l'interpretazione e l'applicazione del Protocollo per gli ambienti di lavoro in relazione al contesto epidemiologico e normativo attuale.

## Limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche da e per l'estero

Per informazioni e aggiornamenti sulle disposizioni in vigore per i viaggi delle persone fisiche da e per i Paesi dell'Unione europea, si invita a consultare periodicamente la [Piattaforma Re-Open](#)<sup>(5)</sup> della Commissione europea.

Per le regole emanate dall'Italia, si possono consultare anche le seguenti pagine dedicate, istituite dal Ministero della Salute e degli Esteri:

- [Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori](#);
- [Ministero degli Esteri - Focus: Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia](#).

Permangono inoltre degli obblighi di dichiarazione ai vettori e di rispetto di alcune misure di carattere sanitario, più o meno restrittivi a seconda dell'elenco (da B a E) in cui è stato inserito il Paese in cui si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia (artt. 49, 50 e 51).

Le misure di carattere sanitario, a condizione che non insorgano sintomi e siano stati rispettati gli obblighi di dichiarazione, non si applicano ai casi riportati all'art. 51, c. 7.

**Il Decreto proroga, fino all'adozione di prossime Ordinanze e comunque non oltre il 6 aprile 2021, la validità delle Ordinanze del Ministero della Salute del 9 gennaio 2021<sup>(6)</sup> e del 13 febbraio 2021<sup>(7)</sup> in merito agli ingressi nel territorio nazionale rispettivamente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dal Brasile.**

L'art. 49, c. 4 e 6 del DPCM, introduce alcune deroghe all'applicazione di tali Ordinanze.



### Entrata in vigore e validità

Le disposizioni del DPCM si applicano **dal 6 marzo 2021** e sono efficaci **fino al 6 aprile 2021**.

Le disposizioni specifiche per le "zone bianche" si applicano invece dal 3 marzo 2021.

Il DPCM inoltre proroga fino all'adozione di prossime Ordinanze e comunque non oltre il 15 marzo 2021 la validità delle Ordinanze del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 (vedere Circolare TES/IND 62/20), che avevano modificato la classificazione di alcune Regioni.

### Allegati

	<a href="#">DPCM 2 marzo 2021</a>
	<a href="#">Autodichiarazione spostamenti</a>

### Note

- 1) GuRI n. 52 del 2 marzo 2021, S.O. n. 17, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»*
- 2) GuRI n. 11 del 15 gennaio 2021, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»*
- 3) GuRI n. 45 del 23 febbraio 2021, Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15, *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*
- 4) INAIL, Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html>
- 5) Vedere Circolare TES/LOG 202/20 per ulteriori approfondimenti
- 6) GuRI n. 7 dell'11 gennaio 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 9 gennaio 2021, *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*
- 7) GuRI n. 38 del 15 febbraio 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 13 febbraio 2021, *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*

